
MONDADORI RETAIL S.p.A.

**LINEE DI CONDOTTA
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

Rev. n. 8 del 13 marzo 2023

INDICE

1.0	<i>PREMESSA</i>	3
2.0	<i>OBIETTIVI</i>	3
3.0	<i>LINEE DI CONDOTTA</i>	3
3.1	COMPORAMENTI NEGLI AFFARI	3
3.2	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
3.3	RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA E GIUDIZIARIE	4
3.4	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	5
3.5	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE - PRIVILEGIATE	5
3.6	GESTIONE DELLA SICUREZZA	5
3.7	UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	7
3.8	RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI	7
4.0	<i>FLUSSI INFORMATIVI</i>	8
5.0	<i>SISTEMA DISCIPLINARE</i>	8

1.0 PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito più brevemente «*Decreto Legislativo*») dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa degli enti in connessione alla commissione di alcuni reati nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Il Consiglio d’Amministrazione di Mondadori Retail S.p.A. (di seguito anche Società) - nell’ambito della «*corporate governance*» adottata e del sistema di controllo interno implementato - ha posto in essere le attività necessarie per l’adeguamento di tale sistema a quanto previsto dal Decreto Legislativo predisponendo e approvando:

- il **Codice Etico del Gruppo Mondadori**: riassume i principi di comportamento che amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché i fornitori del Gruppo devono rispettare nel condurre le attività di impresa, nell’eseguire le prestazioni di lavoro e, in generale, nei rapporti interni ed esterni al Gruppo stesso;
- il **Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo** (di seguito «*Modello Organizzativo*»), ovvero un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati.

Il Consiglio di Amministrazione di Mondadori Retail S.p.A. ha, inoltre, istituito l’*Organismo di Vigilanza e di Controllo* (di seguito «*OdV*») al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento.

2.0 OBIETTIVI

Il presente documento è rivolto a tutti i collaboratori, fornitori, consulenti ed in generale i soggetti Terzi che operano per la Società (di seguito «*Terzi*») ed ha l’obiettivo di sintetizzare le **linee di condotta**, previste nel Modello Organizzativo, **alle quali devono attenersi nell’operare per Mondadori Retail S.p.A.**

3.0 LINEE DI CONDOTTA

I Terzi sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera.

I Terzi, inoltre, devono operare con integrità e diligenza nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dal Codice Etico del Gruppo Mondadori.

3.1 COMPORAMENTI NEGLI AFFARI

In generale i Terzi devono:

- ispirarsi a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza nell'esercizio dell'attività;
- segnalare immediatamente alla Direzione con la quale intrattengono usuali rapporti commerciali (di seguito «*Direzione di riferimento*») situazioni di conflitto di interesse con la Società;
- evitare in alcun modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine di Mondadori Retail S.p.A..

In particolare, i Terzi non devono:

- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo opere dell'ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il preventivo consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità;
- impiegare direttamente o indirettamente lavoratori ai quali non sia garantito, nei Paesi nei quali svolgono l'attività, il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia.

3.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito dei rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)¹ a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio o a persone dagli stessi indicate;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di affidamento di incarichi professionali, consulenze, pubblicità od altro, abbiano le stesse finalità sopra vietate.

3.3 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA E GIUDIZIARIE

Nell'ambito dei rapporti con le autorità di vigilanza e giudiziarie i Terzi devono:

- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare o eludere l'esercizio delle funzioni dell'Autorità di Vigilanza e/o Giudiziaria;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un altro soggetto a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;

¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 4 D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

- mantenere, nel rapporto con l'Autorità di Vigilanza e/o Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

3.4 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nella gestione delle risorse finanziarie Mondadori Retail S.p.A. ha adottato modalità operative e principi di controllo a cui i Terzi devono uniformarsi. In particolare:

- tutti gli incassi/pagamenti a favore o a carico di Mondadori Retail S.p.A. non devono essere effettuati in contanti, salvo quelli per importi irrilevanti, né devono essere utilizzati mezzi assimilabili al contante²;
- tutti i pagamenti sono effettuati a fronte di attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate da Soggetti autorizzati sulla base del sistema dei poteri in vigore.

Inoltre, la Funzione Tesoreria esegue, dopo aver accertato l'identità del beneficiario, i pagamenti mediante ordini di bonifico emessi su Istituti di Credito abilitati al rapporto con la Società.

3.5 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE - PRIVILEGIATE

I Terzi devono usare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate di cui vengono in possesso nel rispetto della riservatezza, dell'integrità dei mercati e della parità informativa agli operatori.

Per Informazione Rilevante si intende un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente Mondadori e che possono, in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata.

Per Informazione Riservata si intende un'informazione inerente Mondadori di natura confidenziale, che, se divulgata involontariamente o senza autorizzazione, potrebbe causare danni ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e/o alle sue controllate.

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

I Terzi devono:

- osservare, in generale, la più scrupolosa riservatezza nell'esercizio delle attività aventi ad oggetto strumenti finanziari (a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, ecc.) quotati in un mercato regolamentato dell'Unione Europea o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione in tali mercati;
- adottare, in relazione alle Informazioni Rilevanti, alle Informazioni Riservate e alle Informazioni Privilegiate acquisite in ragione dell'incarico assunto, tutte le misure di riservatezza e sicurezza fisica e logica previste dalla normativa, anche aziendale, vigente;

² Gli incassi nei negozi prevedono l'utilizzo del contante nei limiti e con le modalità individuate nelle disposizioni di legge in vigore.

- comunicare ai propri collaboratori le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate solamente per esigenze lavorative, accertandosi che tali persone siano vincolate da obblighi di riservatezza legale o contrattuale;
- qualora vengano a conoscenza di una fuga di notizie avente ad oggetto un'Informazione Riservata o un'Informazione Privilegiata, devono procedere senza indugio ad apposita segnalazione alla Direzione di riferimento. Nel caso di impedimento della Direzione di riferimento, la segnalazione deve essere inoltrata alla Direzione Affari Legali e Societari.

I Terzi non devono:

- diffondere ad altri soggetti attraverso qualsiasi canale di comunicazione, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione a emittenti quotate;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

3.6 GESTIONE DELLA SICUREZZA

Mondadori Retail S.p.A. ha attuato, come definito dal Decreto Legislativo n. 81/2008, il sistema di prevenzione e controllo previsto dalla legge, oltre che dalle normative speciali laddove applicabili alla propria particolare attività (di seguito «*Sistema Sicurezza*»).

La gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e dei relativi obblighi coinvolge ciascuno dei Terzi che opera nei luoghi di lavoro della Società, ognuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni.

I Terzi, in relazione al proprio incarico o all'appalto nei luoghi di lavoro della Società, devono assicurare la cooperazione con Mondadori Retail S.p.A. nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

I Terzi devono:

- attenersi alle regole di condotta, delle quali hanno ricevuto adeguata informazione, conformi a quanto prescritto dal Sistema Sicurezza, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti da Mondadori Retail S.p.A.;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi individuali di protezione messi a disposizione;

- segnalare immediatamente alla Direzione di riferimento le deficienze dei mezzi e dispositivi messi a disposizione nonché di eventuali situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- sottoporsi, se richiesti, ai controlli sanitari previsti.

I Terzi non devono:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

3.7 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Qualora, in relazione all'incarico lavorativo o professionale, i Terzi che utilizzino sistemi informatici di Mondadori Retail S.p.A. o propri devono:

- astenersi da qualunque attività che possa determinare la modificazione, soppressione o creazione fraudolenta di documenti informatici pubblici o privati che potrebbero avere valenza probatoria e, comunque, astenersi dall'accedere abusivamente al sistema informatico o telematico aziendale al fine di modificare o sopprimere dati, documenti ed informazioni ivi conservate;
- astenersi dall'accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici di altri soggetti, siano essi pubblici o privati;
- astenersi dal detenere e diffondere abusivamente credenziali di autenticazione o comunque codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico pubblico o privato, nonché dal diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché dall'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- astenersi dal porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di altri soggetti, siano essi pubblici o privati;
- astenersi, salvo preventiva autorizzazione della Direzione di riferimento, dal modificare le caratteristiche impostate sui PC della Società o installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ecc.);
- astenersi, salvo preventiva autorizzazione della Direzione di riferimento, dal copiare software e dati informatici della Società per finalità estranee all'adempimento dei compiti affidati;
- rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus.

3.8 RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI

Nell'ambito dei rapporti con Soggetti privati è fatto divieto in particolare di:

- anche per interposta persona, effettuare offerte, promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici non dovuti di qualsiasi natura alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c.³ di società clienti e/o fornitrici, o di enti privati, o ai loro familiari, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- chiedere a terzi di corrispondere alle persone indicate nel punto precedente somme di denaro, beni in natura o altri benefici al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

Si ricorda che, secondo il primo comma dell'art. 2635-bis c.c., è perseguibile anche colui che *“offre o promette denaro o altra utilità non dovuti”* ai c.d. soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori) di società o enti privati, nonché a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, *“qualora l'offerta o la promessa non sia accettata”*.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di affidamento di incarichi professionali, consulenze, pubblicità od altro, abbiano le stesse finalità sopra vietate.

4.0 FLUSSI INFORMATIVI

Per quanto previsto nelle presenti Linee di Condotta i Terzi, nell'ambito delle proprie attività, devono relazionarsi e coordinarsi con le Direzioni di riferimento sulla base degli accordi contrattuali.

I Terzi possono inviare segnalazioni inerenti le Linee di Condotta direttamente l'OdV a mezzo e-mail, all'indirizzo odv.retail@mondadori.it.

Mondadori Retail S.p.A. garantisce il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dalla legge.

5.0 SISTEMA DISCIPLINARE

Nei confronti dei Terzi che abbiano posto in essere violazioni delle Linee di Condotta, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Resta salva l'eventuale richiesta da parte di Mondadori Retail S.p.A. del risarcimento dei danni subiti.

In particolare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c. potrà essere dichiarata da parte di Mondadori Retail S.p.A. nel caso in cui i Terzi abbiano:

- a) violato le Linee di Condotta attinenti l'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- b) violato e/o eluso il sistema di controllo di Mondadori Retail S.p.A. anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente l'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'OdV il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

³ Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati e chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

- c) omesso di fornire a Mondadori Retail S.p.A. o ai suoi organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;
- d) violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.